

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2024 DEL 05/08/2024

Proposta n. 2085 del 01/08/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

**OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – R.G. 335/2024 –
Sentenza n. 569/2024 pubbl. il 18/07/2024 – Liquidazione contributo unificato**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna dell'11 settembre 2020, n. 24 *"Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore"*;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 con la quale sono state conferite a decorrere dal 1° febbraio, in via provvisoria, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE la società Axosan di Michele Carboni ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota PG/2024/0019264 del 4 aprile 2024 con la quale il R.U.P. di Ares Sardegna ha disposto di confermare l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta telematica, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, per l'affidamento in relazione a ciascun lotto di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di lampade scialitiche a led con installazione a soffitto, servizi connessi e forniture opzionali per diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, l'allegato verbale della seduta riservata del 18 marzo 2024 della Commissione Giudicatrice e ogni altro atto connesso e/o conseguente ivi specificamente compreso in parte qua il disciplinare di gara e relativo Capitolato tecnico;

DATO ATTO CHE ARES ha eccepito la tardività dell'impugnazione, qualificandosi la nota del 4 aprile 2024 come atto meramente confermativo. Nel merito, ARES ha comunque richiesto il rigetto del ricorso nel merito siccome infondato;

RICHIAMATA la sentenza n. 569/2024 del 18 luglio 2024 con la quale il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati; compensa le spese;

VISTA la nota del 30 luglio 2024 dell'Avv. Giorgio Trovato con cui chiede il rimborso del contributo unificato di 6.000,00 euro pagato dalla società nel giudizio sopra emarginato, ai sensi dell'art. 13, co. 6-bis1, del DPR 115/2002;

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1) DI LIQUIDARE in favore della società Axosan di Michele Carboni la somma di 6.000,00 euro a titolo di contributo unificato, pagato dalla società nel giudizio iscritto al n. 335/2024 di R.G., ai sensi dell'art. 13, co. 6-bis1, del DPR 115/2002;

2) DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d'esercizio 2024, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO (IVA inclusa)
AL	1	A514031101 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	8-1027	6.000,00

3) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv.to Paola Trudu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 05 / 08 / 2024 al 20 / 08 / 2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
